



COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI
Città metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 29/04/2016

Modificato con delibera di C.C. n. 19 del 31/03/2017

Sommario

Sommario

Sommario	2
Parte prima – Disposizioni generali	5
Articolo 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione	5
Parte seconda – Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU).....	6
Articolo 2 - Oggetto	6
Articolo 3 – Presupposto impositivo	6
Articolo 4 – Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili	6
Articolo 5 – Esenzioni ed esclusioni.....	7
Articolo 6 – Soggetto attivo.....	9
Articolo 7 – Quota riservata allo Stato	10
Articolo 8 – Soggetti passivi.....	10
Articolo 9 – Base imponibile.....	10
Articolo 10 – Aliquote dell’imposta	13
Articolo 11 – Detrazione per l’abitazione principale	14
Articolo 12 - Assimilazioni	14
Articolo 13 - Versamenti.....	15
Articolo 14 - Dichiarazione	15
Articolo 15 - Il funzionario responsabile.....	16
Articolo 16 - Accertamento	16
Articolo 17 - Riscossione coattiva.....	18
Articolo 18 - Sanzioni ed interessi	18
Articolo 19 - Rimborsi.....	18
Articolo 20 - Contenzioso	18
Parte terza – Regolamento Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)	19
Articolo 21 – Oggetto	19
Articolo 22 - Presupposto dell’imposta	19
Articolo 23 – Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili	19
Articolo 24 – Assimilazioni.....	20
Articolo 25 – Soggetti passivi.....	21
Articolo 26 – Soggetto attivo.....	21

Articolo 27 – Base imponibile	22
Articolo 28 – Determinazione delle aliquote.....	22
Articolo 29 – Esenzioni, detrazioni e riduzioni	22
Articolo 30 – Indicazione analitica servizi indivisibili.....	24
Articolo 31 – Modalità di versamento	24
Articolo 32 – Dichiarazione.....	25
Articolo 33 – Il funzionario responsabile.....	25
Articolo 34 – Accertamento.....	26
Articolo 35 – Rateazioni.....	26
Articolo 36 – Riscossione coattiva	27
Articolo 37 - Sanzioni ed interessi	27
Articolo 38 – Rimborsi	28
Articolo 39 - Contenzioso	28
Parte quarta - Componente Tassa sui Rifiuti (TARI)	29
Articolo 40 – Oggetto	29
Articolo 41 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	29
Articolo 42 – Rifiuti assimilati agli urbani	30
Articolo 43 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	30
Articolo 44 – Presupposto per l’applicazione del tributo.....	31
Articolo 45 – Soggetto attivo.....	32
Articolo 46 – Soggetti passivi.....	32
Articolo 47 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	32
Articolo 48 – Esclusione dall’obbligo di conferimento	33
Articolo 49 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	33
Articolo 50 – Superficie degli immobili.....	34
Articolo 51 – Costo di gestione.....	35
Articolo 52 – Determinazione della tariffa	35
Articolo 53 – Articolazione della tariffa.....	36
Articolo 54 – Periodi di applicazione del tributo	36
Articolo 55 – Tariffa per le utenze domestiche	37
Articolo 56 – Occupanti le utenze domestiche	37
Articolo 57 – Tariffa per le utenze non domestiche.....	38
Articolo 58 – Classificazione delle utenze non domestiche	39

Articolo 59 – Scuole statali	39
Articolo 60 - Tariffa giornaliera.....	39
Articolo 61 – Tributo provinciale	40
Articolo 62 – Riduzioni per il riciclo	40
Articolo 63 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	41
Articolo 64 – Agevolazioni per compostaggio domestico	42
Articolo 65 – Agevolazioni utenze domestiche	43
Articolo 66 – Agevolazioni utenze non domestiche	44
Articolo 67 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni	47
Articolo 68 - Dichiarazione	47
Articolo 69 - Contenuto della dichiarazione	48
Articolo 70 – Riscossione	49
Articolo 71 – Il funzionario responsabile.....	49
Articolo 72 - Accertamento	49
Articolo 73 – Riscossione coattiva	51
Articolo 74 - Sanzioni ed interessi	51
Articolo 75 – Rimborsi	51
Articolo 76 – Contenzioso.....	52
Articolo 77 – Disposizioni transitorie	52
Parte quinta - Disposizioni finali e transitorie	53
Articolo 78 - Entrata in vigore	53
Articolo 79 – Clausola di adeguamento.....	53
Allegato A – UTENZE NON DOMESTICHE – Elenco sostanze assimilate ai rifiuti urbani	54
Allegato B - Categorie di utenze non domestiche	56

Parte prima – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina nel comune di Cassina de' Pecchi, l'applicazione e la riscossione dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone: dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Nella parte II, III e IV del presente regolamento vengono regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC. Nella parte V sono contenute le disposizioni transitorie e finali.

Parte seconda – Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU)

Articolo 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in poi denominata IMU, in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e smi, dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dell'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e i criteri applicativi.
2. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.

Articolo 3 – Presupposto impositivo

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Articolo 4 – Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

1. Ai fini dell'imposta:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione

determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Articolo 5 – Esenzioni ed esclusioni

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. A decorrere dall'anno 2016 l'esenzione si applica sulla base

dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sul S.O. n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

- i) gli immobili posseduti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
- Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013.
 - Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto, in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite nel Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

La suddetta esenzione non si applica alle fondazioni bancarie di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 come stabilito dall'articolo 9, comma 6-quinquies del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174.

2. Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
3. Non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, del medesimo articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
4. Sono esenti IMU i terreni agricoli:
 - a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- b. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
5. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
6. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
7. I soggetti di cui al comma 1 lettera g), comma 2, comma 4 e comma 6 del presente articolo, che intendono usufruire dell'esenzione prevista, devono obbligatoriamente presentare all'ufficio tributi apposita dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del diritto all'esenzione, contenente l'indicazione degli immobili per i quali spetti esenzione e qualsiasi informazione o documentazione necessaria a dimostrare di averne diritto.

Articolo 6 – Soggetto attivo

- 1. Il soggetto attivo dell'IMU è il Comune in cui insiste la superficie dell'immobile oggetto di imposizione
- 2. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 7 – Quota riservata allo Stato

1. Allo Stato è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dal comune e che insistono sul rispettivo territorio.

Articolo 8 – Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono individuati dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:
 - a) i proprietari di immobili, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
 - b) nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
 - c) per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Articolo 9 – Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di

ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

A decorrere dall'anno 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la quantità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. A decorrere dal 1 gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al precedente periodo posso presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei succitati criteri. Limitatamente all'anno d'imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma, presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1 gennaio 2016.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli esenti di cui all'articolo 5, comma 4 del presente regolamento, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera, la Giunta Comunale determina periodicamente, su indicazione del Responsabile dell'ufficio tecnico competente, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel proprio territorio. Detti valori non sono vincolanti e possono essere disattesi in presenza di atti pubblici, perizie giurate di parte, successioni che attestino il valore dell'area. La delibera può essere modificata annualmente, in mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

L'inagibilità o inabitabilità di un immobile (fabbricato o singola unità immobiliare) consiste in una fatiscenza sopravvenuta che ha provocato un avanzato stato di degrado strutturale, funzionale e tecnologico, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (articolo 3, lettere a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e con lesioni tali del fabbricato da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo (fabbricato pericolante, diroccato, fatiscente).

L'unità immobiliare inagibile o inabitabile necessita di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

A titolo esemplificativo si possono ritenere inagibili od inabitabili i fabbricati che presentano le seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;

- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario con le stesse modalità previste per la dichiarazione IMU, allegando la perizia rilasciata da un tecnico abilitato o in alternativa la dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità in cui versa il fabbricato.

L'ufficio tecnico comunale potrà accertare e verificare quanto dichiarato. Nel caso in cui da detta verifica risulti una situazione di fatto diversa dall'autocertificata inagibilità od inabitabilità, fatte salve le azioni e le responsabilità anche penali per falsa dichiarazione, il Comune provvederà al recupero delle spese sostenute a carico del proprietario e all'emissione di avviso di accertamento per infedele dichiarazione IMU.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei requisiti dichiarati. Il venir meno dei requisiti deve essere dichiarato con le stesse modalità per non incorrere nelle sanzioni per omessa denuncia.

Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati comunque utilizzati, in cui sono in corso interventi edilizi o che sono dotati di allacciamento alle utenze (luce e riscaldamento).

Articolo 10 – Aliquote dell'imposta

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In mancanza sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente.
2. Nella determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e dei vincoli stabiliti dal comma 677, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n.147.
3. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
4. Il versamento della prima rata di cui al comma 3, dell'articolo 9, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a

effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

5. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento.

Articolo 11 – Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del loro ammontare euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
2. Nel caso in cui la detrazione prevista per l'abitazione principale sia superiore all'importo dovuto per l'abitazione principale è possibile detrarre l'eccedenza dall'imposta dovuta per le relative pertinenze come identificate dalla legge e dal presente regolamento.
3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. Il Comune, con la deliberazione di approvazione delle aliquote, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
5. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Articolo 12 - Assimilazioni

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'assimilazione prevista dai commi precedenti, devono essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dal quale si intende usufruirne per averne diritto. La richiesta di agevolazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei requisiti dichiarati nella stessa. La perdita del diritto deve essere dichiarata con le stesse modalità per non incorrere nella sanzione per omessa denuncia.
3. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza all'estero, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Articolo 13 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del Ministero delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o con bollettino di conto corrente postale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
6. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate alle scadenze indicate al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
8. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno dal contribuente e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 14 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione relativa all'IMU entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette

modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le specifiche tecniche e il Modello approvati con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze.
5. Nei casi in cui vengano deliberate detrazioni d'imposta, riduzioni od altre agevolazioni, il contribuente interessato è tenuto ad attestare il possesso dei requisiti presentando un'apposita autocertificazione da presentarsi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione deve essere presentata tassativamente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dal quale si intende usufruirne per averne diritto e si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le riduzioni o agevolazioni d'imposta possono essere individuati ulteriori adempimenti per usufruire delle agevolazioni previste. La perdita del diritto deve essere dichiarata con le stesse modalità per non incorrere nella sanzione per omessa denuncia.

Articolo 15 - Il funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 16 - Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
6. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Questa disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
7. Nel caso di accertamento d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi sia superiore a Euro 516,46, lo stesso può essere rateizzato in 12 rate mensili su richiesta del contribuente, da presentarsi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il termine di pagamento dell'avviso stesso. Possono essere concesse su richiesta del debitore, rateizzazioni per un periodo superiore a dodici mesi e fino al massimo di trenta mesi, solo previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale con apposita deliberazione.
8. Per ottenere la rateizzazione dell'avviso di accertamento è necessario:
 - non aver presentato ricorso contro l'avviso di accertamento oggetto di rateizzazione;
 - avere un ISEE ordinario del nucleo familiare del contribuente non superiore a euro 8.000,00;
 - non avere altri insoluti nei confronti del Comune di Cassina de' Pecchi;
 - l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - versare un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo da rateizzare nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore a euro 2.600,00, fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di stabilirne l'esonero nei casi di effettivo stato di bisogno risultante da apposita relazione del Servizio Sociale.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali che rimarranno fissi per tutta la durata della rateizzazione, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Il Comune è tenuto a controllare il contenuto di tutte le autocertificazioni e degli atti di notorietà, quindi anche le dichiarazioni sul reddito, verificando che sia vero quanto dichiarato.
10. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 17 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 18 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'IMU risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 16, comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza dal contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzioni e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 19 - Rimborso

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede per ogni singolo tributo al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Articolo 20 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Parte terza – Regolamento Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

Articolo 21 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili "TASI", prevista dall'articolo 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 22 - Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Articolo 23 – Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

1. Ai fini della TASI:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerate tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29

marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

Articolo 24 – Assimilazioni

1. Sono assimilate all'abitazione principale per legge:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza all'estero, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". La TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
3. E' assimilata all'abitazione principale per regolamento l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'assimilazione prevista dai commi precedenti, devono essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello

dal quale si intende usufruirne per averne diritto. La richiesta di agevolazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei requisiti dichiarati nella stessa. La perdita del diritto deve essere dichiarata con le stesse modalità per non incorrere nella sanzione per omessa denuncia.

Articolo 25 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui all'articolo 22, comma 1 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso del fabbricato o dell'area fabbricabile;
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte del nucleo familiare del possessore.
7. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
8. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il detentore non versa la TASI mentre il possessore la versa nella misura del 70 per cento.

Articolo 26 – Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo della TASI è il Comune in cui insiste la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.
2. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 27 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

Articolo 28 – Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
4. Il comune, con deliberazione di consiglio, da adottarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
5. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. Il comune può modificare la suddetta aliquota in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione fino all'azzeramento.
6. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento.

Articolo 29 – Esenzioni, detrazioni e riduzioni

1. Sono esenti dalla TASI, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
2. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi;
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettera b), c), d), e), f) ed i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e precisamente:
 - lettera b) - fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - lettera c) - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - lettera d) - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- lettera e) - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- lettera f) - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- Lettera i) - gli immobili posseduti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
 - Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.
 - Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto, in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite nel Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

La suddetta esenzione non si applica alle fondazioni bancarie di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 come stabilito dall'articolo 9, comma 6-quinquies del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174.

4. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha la facoltà di introdurre delle detrazioni o riduzioni alla TASI, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione.

Articolo 30 – Indicazione analitica servizi indivisibili

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 31 – Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. A decorrere dal 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi. Nell'impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, i soggetti passivi del tributo TASI sono comunque tenuti al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con delibera consigliare.
3. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
4. Il versamento è effettuato, nei termine individuati dall'articolo 9, comma 3, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e precisamente la prima rata entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si procede al versamento qualora l'importo annuo dovuto non sia superiore a euro 5,00.
7. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico. In caso di mancata, pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

8. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate alle scadenze indicate al comma 4 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Articolo 32 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini ICI/IMU in quanto compatibili valgono anche per la TASI ai fini dell'applicazione delle quota dovuta dal proprietario, mentre le dichiarazioni presentate ai fini TARSU/TARES in quanto compatibili valgono per la TASI ai fini dell'applicazione dell'imposta dovuta dall'occupante.
5. Nei casi in cui vengano deliberate tariffe, aliquote, detrazioni d'imposta, riduzioni od altre agevolazioni, il contribuente interessato è tenuto ad attestare il possesso dei requisiti presentando un'apposita autocertificazione da presentarsi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione deve essere presentata tassativamente entro il 30 giugno dell'anno successivo dal quale si intende usufruirne per averne diritto e si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le riduzioni o agevolazioni d'imposta possono essere individuati ulteriori adempimenti per usufruire delle agevolazioni previste. La perdita del diritto deve essere dichiarata con le stesse modalità per non incorrere nella sanzione per omessa denuncia.

Articolo 33 – Il funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 34 – Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
6. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Questa disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 35 – Rateazioni

1. Nel caso di accertamento d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi sia superiore a Euro 516,46, lo stesso può essere rateizzato in 12 rate mensili su richiesta del contribuente, da presentarsi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il termine di pagamento dell'avviso stesso. Possono essere concesse su richiesta del debitore, rateizzazioni per un periodo superiore a dodici mesi e fino al massimo di trenta mesi, solo previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale con apposita deliberazione.
2. Per ottenere la rateizzazione dell'avviso di accertamento è necessario:
 - non aver presentato ricorso contro l'avviso di accertamento oggetto di rateizzazione;

- avere un ISEE ordinario del nucleo familiare del contribuente non superiore a euro 8.000,00;
- non avere altri insoluti nei confronti del Comune di Cassina de' Pecchi;
- l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- versare un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo da rateizzare nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore a euro 2.600,00, fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di stabilirne l'esonero nei casi di effettivo stato di bisogno risultante da apposita relazione del Servizio Sociale.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali che rimarranno fissi per tutta la durata della rateizzazione, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il Comune è tenuto a controllare il contenuto di tutte le autocertificazioni e degli atti di notorietà, quindi anche le dichiarazioni sul reddito, verificando che sia vero quanto dichiarato.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 36 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 37 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 34, comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza dal contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzioni e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 38 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a 5 euro per anno d'imposta.

Articolo 39 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Parte quarta - Componente Tassa sui Rifiuti (TARI)

Articolo 40 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'articolo 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e smi.
3. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 41 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 42 – Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi del 50 % il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 49, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Articolo 43 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del Decreto Legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura,

nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 44 – Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 4. La presenza di arredo oppure attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 45 – Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo della TARI è il Comune in cui insiste la superficie dell'immobile oggetto di imposizione
2. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce.

Articolo 46 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possiede o detenga, a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del TARI dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 47 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

- h) i locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri del culto.
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 48 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 47.

Articolo 49 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- 3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 42.
- 4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Categoria di attività	% abbattimento superficie
Autocarrozzerie, elettrauto, distributori di carburante, gommisti, autofficine per riparazione veicoli autolavaggi	20%
Falegnamerie	20%
Lavanderie a secco e tintorie	20%
Laboratori di analisi, dentisti, radiologici, odontotecnici	10%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	10%
Altre attività diverse dalle precedenti	In base al sopralluogo

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. L'ufficio ecologia del comune analizzerà la documentazione e comunicherà al contribuente e all'ufficio tributi la riduzione tariffaria spettante.
 - comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 50 – Superficie degli immobili

- La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 1, comma 647 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
- Per le unità immobiliari diversi da quelle a destinazione ordinaria iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
- La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
6. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 51 – Costo di gestione

1. La TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa approvati dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili.
4. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 52 – Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 53 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
5. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari all'importo annualmente previsto nel piano finanziario quale entrata da contributo CONAI.

Articolo 54 – Periodi di applicazione del tributo

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. La cessazione in corso d'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono o rimborso del tributo dalla data di cessazione, se prodotta entro i termini di 90 giorni, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione.
5. Nel caso di omessa denuncia di cessazione in corso d'anno, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri con idonea documentazione di non aver continuato l'occupazione ovvero che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 55 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per gli anni 2016 e 2017 il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alla tabella 2 del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
5. Le utenze domestiche, costituite da posto auto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello di abitazione, sono soggetti soltanto alla quota fissa in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative sono considerate utenze non domestiche e inquadrate nella categoria 03 dell'allegato B del presente regolamento.
7. Alle unità abitative non occupate da persone e/o cose ma allacciate ai servizi pubblici di erogazione elettrica, calore e/o gas, si applica, previa presentazione di apposita istanza, solo la quota fissa della tariffa prevista per un occupante¹.
8. Alle unità abitative non occupate da persone, arredate anche solo parzialmente, e non allacciate ai servizi pubblici di erogazione elettrica, calore e/o gas, si applica, previa presentazione di apposita istanza, solo la quota fissa della tariffa prevista per un occupante¹.

Articolo 56 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

¹ Comma inserito con delibera di C.C. n. 19 del 31/03/2017 in vigore dal 01/01/2017.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Comma soppresso dal 01/01/2017.²
5. Comma soppresso dal 01/01/2017³
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
9. La TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ad una e una sola unità immobiliare, direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nel rispettivo Paese di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Articolo 57 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

² Comma soppresso dal 01/01/2017 con delibera di C.C. n. 19 del 31/03/2017. Comma in vigore fino al 31/12/2016: "Le unità abitative non occupate da persone e/o cose ma allacciate ai servizi pubblici di erogazione elettrica, calore, gas, telefonia o informatica, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di apposita istanza, in una unità".

³ Comma soppresso dal 01/01/2017 con delibera di C.C. n. 19 del 31/03/2017. Comma in vigore fino al 31/12/2016: "Le unità abitative non occupate da persone, arredate anche solo parzialmente, e non allacciate ai servizi pubblici di erogazione elettrica, calore, gas, telefonia o informatica, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di apposita istanza, in una unità".

3. Per gli anni 2016 e 2017 il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabella 3a e 4a del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 58 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio anche se presentano diversa destinazione d'uso (vendita, esposizione, deposito, uffici ecc). Fanno eccezione le superfici destinate esclusivamente ad uffici direzionali o amministrativi ubicate in luoghi diversi del territorio comunale rispetto all'attività principale.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 59 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 60 - Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la tassa giornaliera di smaltimento non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta, ad eccezione degli ambulanti spuntisti dei mercati settimanali per i quali non si pongono limiti di importo da riscuotere o da rimborsare.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 61 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 62 – Riduzioni per il riciclo

1. La quota variabile del tributo dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 40% della parte variabile⁴ della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al riciclo per il 60 % del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
3. Per fruire della riduzione, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. L'ufficio ecologia del comune analizzerà la documentazione e comunicherà al contribuente e all'ufficio tributi la riduzione tariffaria spettante.
 - b) al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il termine perentorio del 31 maggio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione

⁴ Comma modificato dal 01/01/2017 con delibera di C.C. n. 19 del 31/03/2017: "La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa..."⁴

comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. Tutta la documentazione in oggetto verrà sottoposta a controllo, al fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti.

4. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo di produrre entro il mese di maggio dell'anno successivo, la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti.
5. La mancata presentazione dei documenti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il riciclo ed il venir meno del diritto all'esenzione per gli anni successivi, salvo la ripresentazione della richiesta e della documentazione.
6. La riduzione prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
7. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà eccedere comunque il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Articolo 63 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta. Il servizio è reso fino al ciglio della strada pubblica escludendo le vie di accesso private agli insediamenti.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche. Non si applica alle utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 64 – Agevolazioni per compostaggio domestico⁵

1. A partire dall'anno 2017 per le utenze domestiche residenti in edifici con giardino che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tassa sui rifiuti, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%.
2. Il compostaggio dovrà essere effettuato con le modalità e le precauzioni previste da regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana. L'utente non avrà diritto all'eventuale fornitura gratuita dei sacchetti per la raccolta del rifiuto umido.
3. Per ottenere l'agevolazione tariffaria è necessario iscriversi all'apposito albo dei Compostatori domestici istituito presso l'ufficio ecologia del comune presenta un'istanza, su appositi moduli predisposti dall'Ente, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. La richiesta di agevolazione decorre dalla data di presentazione dell'istanza presso l'ufficio ecologia ed ha validità sino al permanere delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione. Per l'anno 2017 per coloro che già praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, l'istanza potrà essere presentata entro il 30 giugno 2017 con effetto dal primo gennaio o dalla data di inizio se avvenuta nel primo semestre 2017.
4. Con l'iscrizione all'Albo dei compostatori il soggetto autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati ad effettuare eventuali controlli, impegnandosi a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cessazione di cui all'articolo 54, comma 3 del presente regolamento (90 giorni); le riduzioni cessano dalla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione. Qualora venissero accertate irregolarità si procederà al recupero del 100 % del tributo non versato per l'anno d'imposta nel quale la violazione è stata accertata oltre ad eventuali altre sanzioni amministrative che potranno essere previste nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana.
5. Per avere diritto all'agevolazione tariffaria è obbligatorio essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali.

⁵ Comma sostituito dal 01/01/2017 con delibera di C.C. n. 19 del 31/03/2017. Versione in vigore fino al 31/12/2016:

1. Alle utenze domestiche, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, è riconosciuto un contributo una tantum pari al 50% del costo del composter fino ad un massimo di € 30,00. Per ottenere il contributo è necessario presentare apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dallo scontrino fiscale parlante, la fattura in originale o altra documentazione comprovante l'acquisto dell'apposito contenitore. Con la presentazione della sopracitata istanza il soggetto beneficiario autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati ad effettuare eventuali controlli, impegnandosi inoltre a dare comunicazione in caso di interruzione della pratica di compostaggio.
2. Per avere diritto al contributo è obbligatorio essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali.
3. Qualora venissero accertate irregolarità si procederà al recupero del 100 % del contributo erogato.

Articolo 65 – Agevolazioni utenze domestiche

Agevolazioni per reddito

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 50% tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze domestiche in condizioni di grave disagio sociale ed economico, assistite in modo permanente dai Servizi Sociali Comunali a condizione che il reddito ISEE del nucleo familiare non sia superiore a euro 6.000,00.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione iniziale o di variazione.
3. I Servizi Sociali annualmente valuteranno se confermare le agevolazioni concesse l'anno precedente.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione per non incorrere in sanzioni per omessa denuncia.
5. La relativa copertura delle agevolazioni viene disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Agevolazioni per utilizzo pannolini lavabili

1. Per i nuclei familiari residenti con bambini di età inferiore a 3 anni, che adottano l'uso dei pannolini lavabili, è riconosciuto un contributo per i tre anni di utilizzo pari al 50% (e fino ad un massimo di € 150) della somma spesa per l'acquisto di un Kit di pannolini lavabili per ogni bambino di età inferiore a 3 anni presente nel proprio nucleo familiare. Per ottenere il contributo è necessario presentare apposita istanza alla quale dovrà essere allegato lo scontrino fiscale parlante o la fattura in originale comprovante l'acquisto del Kit di pannolini lavabili. Il contributo verrà erogato nel seguente modo:
 - a. se l'istanza viene presentata entro il primo anno di vita del bambino, il contributo è pari al 50% (e fino ad un massimo di € 150 di contributo) della somma spesa per l'acquisto di un kit di pannolini lavabili;
 - b. se l'istanza viene presentata entro il secondo anno di vita del bambino, il contributo è pari al 33,33% (e fino ad un massimo di € 100 di contributo) della somma spesa per l'acquisto di un kit di pannolini lavabili;
 - c. se l'istanza viene presentata entro il terzo anno di vita del bambino, il contributo è pari al 16,67% (e fino ad un massimo di € 50 del contributo) della somma spesa per l'acquisto di un kit di pannolini lavabili.
2. Per l'anno 2016 per coloro che già utilizzano i pannolini lavabili, l'istanza potrà essere presentata entro il 30/06/2016 con effetto dal primo gennaio o dalla data di acquisto dei pannolini lavabili se avvenuta nel primo semestre 2016.
3. Con la presentazione della sopracitata istanza il soggetto beneficiario autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati ad effettuare eventuali controlli, impegnandosi a dare comunicazione in caso di interruzione dell'utilizzo dei pannolini lavabili per il passaggio ai

pannolini usa e getta al fine dell'interruzione dell'erogazione del contributo. Qualora venissero accertate irregolarità si procederà al recupero del 100 % del contributo erogato. Per avere diritto al contributo è obbligatorio essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali.

4. La relativa copertura delle agevolazioni viene disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Articolo 66 – Agevolazioni utenze non domestiche

Per gli esercizi di vicinato – ovvero per i negozi di vendita al dettaglio

1. Per gli esercizi di vicinato – ovvero per i negozi di vendita al dettaglio - aventi una superficie di vendita non superiore a 100 mq, appartenenti alle categorie di utenze non domestiche n. 13, n. 15 e n. 27⁶ dell'allegato B) del presente regolamento, che aprono un nuovo punto vendita nel comune di Cassina de' Pecchi, la tariffa si applica in misura ridotta del 60% della sola parte variabile per il primo anno solare di attività, del 50% per il secondo anno e del 20% per il terzo anno. La presente agevolazione non si applica alle attività che spostano solo la localizzazione del punto vendita all'interno del comune o ampliano la superficie di vendita. Ai fini della presente riduzione per nuovo punto vendita si intende una nuova apertura non derivante da cessione o affitto l'azienda, da subingresso o cambio di ragione sociale.
2. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 la tariffa si applica in misura ridotta del 20% della sola parte variabile per gli esercizi di vicinato – ovvero per i negozi di vendita al dettaglio – il cui punto vendita risulta già avviato alla data del 1 gennaio 2016, aventi una superficie di vendita non superiore a 100 mq e appartenenti alle categorie di utenze non domestiche n. 13, n. 15 e 27⁷ dell'allegato B) del presente regolamento.
3. La riduzione tariffaria compete a richiesta dell'interessato da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno d'imposizione, salvo che non sia domandata contestualmente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione. Per avere diritto alla riduzione è obbligatorio essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali e avere il Durc regolare.
4. La relativa copertura delle agevolazioni viene disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Per l'utilizzo del vuoto a rendere

1. Per i ristoranti, i bar e i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che utilizzano la pratica del "vuoto a rendere" delle bottiglie d'acqua in vetro, è riconosciuta la⁸:
 - a) Comma soppresso dal 01/01/2017⁹.

⁶ Comma modificato con delibera di C.C. n. 19 del 31/03/2017: "...appartenenti alle categorie di utenze non domestiche n. 13, n. 15 e n. 27 (solo Fiori e Piante) dell'allegato B) del presente regolamento..."

⁷ Comma modificato con delibera di C.C. n. 19 del 31/03/2017: "...appartenenti alle categorie di utenze non domestiche n. 13, n. 15 e n. 27 (solo Fiori e Piante) dell'allegato B) del presente regolamento..."

⁸ Comma modificato dal 01/01/2017 con delibera di C.C. n. 19 del 31/03/2017. Versione in vigore fino al 31/12/2016: "sono riconosciute le seguenti agevolazioni: "

- b) riduzione del 5 % della parte variabile della tariffa per quei gestori che sottoscrivono formale impegno ad utilizzare esclusivamente “vuoto a rendere” per tutta l’acqua servita ai tavoli del loro locale;
2. Per ottenere la riduzione è necessario presentare apposita istanza alla quale dovrà essere allegata la dichiarazione di formale d’impegno ad utilizzare il “vuoto a rendere”¹⁰. Per l’anno 2016 per coloro che già utilizzano la pratica del “vuoto a rendere”, l’istanza potrà essere presentata entro il 30 giugno 2016 con effetto dal primo gennaio o dalla data di inizio della pratica del “vuoto a rendere”, se avvenuta nel primo semestre 2016. Per le annualità successive la riduzione decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza. Con la presentazione della sopraccitata istanza il soggetto beneficiario autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati ad effettuare eventuali controlli, impegnandosi a dare comunicazione in caso di interruzione della pratica del vuoto a rendere o la dismissione del dispenser al fine dell’interruzione dell’agevolazione. Qualora venissero accertate irregolarità si procederà al recupero del 100% del tributo non versato nell’annualità in contestazione e in quella precedente.
 3. Per avere diritto al contributo è obbligatorio essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali e avere un durc regolare.
 4. La relativa copertura delle agevolazioni viene disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Per l’utilizzo di apparecchiature per la VENDITA ALLA SPINA ¹¹

1. A partire dall’anno 2017 per le attività di vendita e/o somministrazione al pubblico di prodotti in modalità alla spina effettuata dagli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio (esclusi supermercati e ipermercati), dai ristoranti, dai bar e dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande è riconosciuta una riduzione del 5 % della parte variabile della tariffa. Per ottenere l’agevolazione è necessario presentare un’istanza, su appositi moduli predisposti dall’Ente, indicando la superficie operativa di vendita occupata dai distributori dei prodotti alla spina alla quale applicare l’agevolazione. La richiesta di agevolazione, se non presentata in concomitanza con la denuncia di inizio occupazione, decorre dalla data di presentazione dell’istanza ed ha validità sino al permanere delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione. Per l’anno 2017 per coloro che hanno installato apparecchiature per la vendita del prodotto alla spina prima del

⁹ Comma soppresso dal 01/01/2017 con delibera di C.C. n. 19 del 31/03/2017. Versione in vigore fino al 31/12/2016; “a) riduzione del 10 % della parte variabile della tariffa per quei gestori che sottoscrivono formale impegno a utilizzare esclusivamente “vuoto a rendere” per tutta l’acqua servita ai tavoli del loro locale e ad acquistare un dispenser per la distribuzione alla spina di acqua, bibite e/o birra”

¹⁰ Comma modificato dal 01/01/2017 con delibera di C.C. n. 19 del 31/03/2017. Versione in vigore fino al 31/12/2016: “2. Per ottenere la riduzione è necessario presentare apposita istanza alla quale dovrà essere allegata la dichiarazione di formale d’impegno ad utilizzare il “vuoto a rendere” e la fattura comprovante l’acquisto del dispenser...”

¹¹ Agevolazione inserita con delibera di C.C. n. 19 del 31/03/2017 in vigore dal 01/01/2017.

30 giugno 2017, l'istanza potrà essere presentata entro il 30 giugno 2017 con effetto da primo gennaio o dalla data di installazione dell'apparecchiatura per la vendita alla spina, se avvenuta nel primo semestre 2017.

2. Con la presentazione della sopraccitata istanza il soggetto beneficiario autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati ad effettuare eventuali controlli, impegnandosi a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione di cui al presente articolo, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cessazione, di cui all'articolo 54, comma 3 del presente regolamento (90 giorni); le riduzioni cessano dalla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione. Qualora venissero accertate irregolarità si procederà al recupero del 100 % del tributo non versato per l'anno d'imposta nel quale la violazione è stata accertata.
3. Per avere diritto all'agevolazione tariffaria è obbligatorio essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali e avere il Durc regolare.
4. La relativa copertura delle agevolazioni viene disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Per l'assenza o la rimozione delle SLOT MACHINE ¹²

1. A partire dall'anno 2017, per i pubblici esercizi che esercitano come attività principale l'attività di "bar" (cat. 24 solo Bar e Caffè), ovvero l'attività di "commercio al dettaglio di prodotti del tabacco" (cat. 14 solo Tabaccai), che non hanno installato o rimuoveranno dai propri locali tutte le slot machines o apparecchiature similari per il gioco d'azzardo elettronico presenti, è applicata una riduzione del 10% della tariffa.
2. Per ottenere l'agevolazione tariffaria occorre presentare un'istanza, su appositi moduli predisposti dall'Ente, attestante l'assenza di slot e nel caso di intervenuta completa rimozione delle stesse, allegando anche idonea documentazione comprovante la rimozione. La richiesta di agevolazione, se non presentata in concomitanza con la denuncia di inizio occupazione, decorre dalla data di presentazione dell'istanza ed ha validità sino al permanere delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione. Per l'anno 2017 per coloro che non hanno installato o hanno rimosso le slot machines prima del 30 giugno 2017, l'istanza potrà essere presentata entro il 30 giugno 2017 con effetto da primo gennaio o dalla data di rimozione della slot machine, se avvenuta nel primo semestre 2017.
3. Con la presentazione della sopraccitata istanza il soggetto beneficiario autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati ad effettuare eventuali controlli, impegnandosi a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cessazione di cui all'articolo 54, comma 3 del presente regolamento (90 giorni); le riduzioni cessano dalla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione. Qualora

¹² Agevolazione inserita con delibera di C.C. n. 19 del 31/03/2017 in vigore dal 01/01/2017.

venissero accertate irregolarità si procederà al recupero del 100 % del tributo non versato per l'anno d'imposta nel quale la violazione è stata accertata.

4. Per avere diritto all'agevolazione tariffaria è obbligatorio essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali e avere il Durc regolare.
5. La relativa copertura delle agevolazioni viene disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Per l'adesione a progetti contro lo spreco alimentare¹³

1. A partire dall'anno 2017 per le utenze non domestiche che aderiscono ai progetti contro lo spreco alimentare è riconosciuta, in sede di stipula della convenzione con l'Amministrazione Comunale, una riduzione massima del 10% della quota variabile del tributo. Sarà cura dell'Area Servizi alla Persona comunicare al Servizio Tributi la riduzione concessa a seguito della stipula della convenzione con l'amministrazione comunale.

Articolo 67 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. La riduzione complessiva non può superare il 60% delle quote fissa e variabile

Articolo 68 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Nei casi in cui vengano deliberate tariffe, riduzioni od altre agevolazioni, il contribuente interessato è tenuto ad attestare il possesso dei requisiti presentando un'apposita autocertificazione da presentarsi,

¹³ Agevolazione inserita con delibera di C.C. n. 19 del 31/03/2017 in vigore dal 01/01/2017.

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione deve essere presentata tassativamente entro il 30 giugno dell'anno successivo dal quale si intende usufruirne per averne diritto e si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le riduzioni o agevolazioni d'imposta possono essere individuati ulteriori adempimenti per usufruire delle agevolazioni previste. La perdita del diritto deve essere dichiarata con le stesse modalità per non incorrere nella sanzione per omessa denuncia.

5. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
6. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 69 - Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo pec);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
 4. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 70 – Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o posta elettronica certificata, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale e suddividendo l'ammontare complessivo in almeno 2 rate con scadenze determinate nella deliberazione del consiglio comunale di approvazione delle tariffe.
2. Eventuali conguagli relativi ad anni precedenti o all'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede per ogni singolo tributo al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro la scadenza di trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica. Il sollecito conterrà anche l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione dell'avviso di accertamento e si applicheranno la sanzione per omesso o tardivo pagamento, gli interessi di mora e le spese di notifica e che, permanendo l'inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Articolo 71 – Il funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 72 - Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
6. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Questa disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
7. Nel caso di accertamento d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi sia superiore a Euro 516,46, lo stesso può essere rateizzato 12 rate mensili su richiesta del contribuente, da presentarsi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il termine di pagamento dell'avviso stesso. Possono essere concesse su richiesta del debitore, rateizzazioni per un periodo superiore a dodici mesi e fino al massimo di trenta mesi, solo previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale con apposita deliberazione.
8. Per ottenere la rateizzazione dell'avviso di accertamento è necessario:
 - non aver presentato ricorso contro l'avviso di accertamento oggetto di rateizzazione;
 - avere un ISEE ordinario del nucleo familiare del contribuente non superiore a euro 8.000,00;
 - non avere altri insoluti nei confronti del Comune di Cassina de' Pecchi;
 - l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - versare un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo da rateizzare nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore a euro 2.600,00, fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di stabilirne l'esonero nei casi di effettivo stato di bisogno risultante da apposita relazione del Servizio Sociale.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali che rimarranno fissi per tutta la durata della rateizzazione, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Il Comune è tenuto a controllare il contenuto di tutte le autocertificazioni e degli atti di notorietà, quindi anche le dichiarazioni sul reddito, verificando che sia vero quanto dichiarato.
10. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 73 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 74 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 72, comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza dal contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzioni e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 75 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla

restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede per ogni singolo tributo al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Articolo 76 – Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 77 – Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Parte quinta - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 78 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Articolo 79 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato A – UTENZE NON DOMESTICHE – Elenco sostanze assimilate ai rifiuti urbani¹⁴

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 42 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

¹⁴ Periodo modificato con delibera di C.C. n. 19 del 31/03/2017: “Allegato A Sostanze assimilate ai rifiuti urbani”

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lettera g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Allegato B - Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01	Associazioni, istituzioni sindacali, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), asili nido, luoghi di culto e di educazione religiosa.
02	Cinematografi e teatri, centri congressi e convegni.
03	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, ricoveri e depositi di mezzi di trasporto.
04	Campeggi, distributori carburanti e autolavaggi, impianti sportivi.
05	Stabilimenti balneari.
06	Autosaloni, esposizioni.
07	Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorazione.
08	Alberghi senza ristorante, agriturismi senza ristorazione, Bed & Breakfast, foresterie e affitta camere.
09	Carceri, case di cura e di riposo, caserme, stazioni ferroviarie e metropolitane.
10	Ospedali, cliniche private.
11	Agenzie, studi professionali, tecnici e legali, uffici, studi medici, dentistici e veterinari.
12	Banche e istituti di credito.
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta.
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccaia.
15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti.
16	Banchi di mercato beni durevoli.
17	Barbiere, parrucchiere, estetista, centro benessere.
18	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista).
19	Autofficina, carrozzeria ed elettrauto.
20	Attività industriali con capannoni di produzione.
21	Attività artigianali di produzione beni specifici.
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti e trattorie.
23	Birrerie, hamburgerie, mense, self service.
24	Bar, caffè, pasticceria.
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati).
26	Plurilicenze alimentari e miste.
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio.
28	Ipermercati di generi misti.
29	Banchi di mercato generi alimentari.
30	Discoteche, night club.